

Codice A1818B

D.D. 5 dicembre 2017, n. 4061

**Revoca dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 06.12.2017 Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21**

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che:

“La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6”;

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio”;

considerato che l'art. 14 comma 2 della L.r. 21/2013 prevede che:

“Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

vista la Determinazione dirigenziale n. 3247 del 09.10.2017, con la quale veniva dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio regionale;

valutata la cessazione delle condizioni di massima pericolosità per incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte, come emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

#### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

#### *determina*

La chiusura dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 06.12.2017 su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. n.22/2010.

Il Dirigente del Settore  
dott. Franco LICINI